



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 123 del 24-10-17

COPIA

Oggetto: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - APPROVAZIONE CRITERI PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ANNO SPORTIVO 2016/2017 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL I SETTORE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CAEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 121 del 02.10.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per oggetto "CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN FAVORE DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE - APPROVAZIONE CRITERI PER IL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ANNO SPORTIVO 2016/2017 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL I SETTORE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO".

su indicazione dell'Assessore alle Politiche Sociali";

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, "Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988";

CONSIDERATO che:

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;

- la Legge 8.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all'art. 1 comma 5 così recita" **Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata**" e all'art. 6 "I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e hanno competenza a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria";

- che la Regione Sardegna con L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 ", riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella Società del Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale e in particolare all'art. 11 recita " omissis 2. In conformità a quanto previsto dall' *articolo 13 della legge regionale n. 39 del 1993*, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale al fine di promuovere interventi integrativi e complementari rispetto ai livelli essenziali di cui agli articoli 28 e seguenti, attivare servizi sperimentali e innovativi, favorire forme di solidarietà organizzata e di mutuo aiuto tra persone e famiglie;

- lo Statuto Comunale all'art. 8 recante "Promozione cultura, sport e tempo libero" prevede che il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e delle tradizioni popolari, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile e a tal fine favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive;

- lo sport acquista un valore particolarmente significativo che coinvolge gli interessi di tutta la collettività e in particolare dei giovani per cui risulta essere sicuramente un momento di crescita e di socializzazione e uno strumento efficace per prevenire i fenomeni di devianza e di emarginazione;

- l'Amministrazione intende favorire e promuovere le attività giovanili sportive, ricreative e sociali;

- lo Statuto Comunale, al capo II - articolo 62 "ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO" stabilisce che il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa e può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito;

ATTESO che l'Amministrazione, conscia dell'importante ruolo sociale svolto dalle associazioni, intende supportare tali organismi per l'attività svolta a favore dei minori per promuovere lo sport e nel contempo contrastare il disagio sociale e prevenire le devianze giovanili;

CONSIDERATA la rilevanza sociale dell'attività delle predette associazioni e ritenuta la stessa meritevole di attenzione in quanto attività svolta in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri del Comune, nell'interesse della collettività;

Atteso che:

- le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

- l'attività delle Associazioni è rivolta a supportare attività istituzionali del Comune nel pieno rispetto delle competenze dell'Ente Locale per la tutela della sicurezza pubblica e della salute rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla base dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione.

ATTESO che gli interventi resi dalle Associazioni locali hanno finalità sociale, culturale, socializzante, di promozione della salute e di prevenzione di situazioni di marginalità sociale e in particolar modo rivolte ai minori;

RICHIAMATA la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l'attività di elargizione di contributi costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale rischio, predisporre una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi;

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione dotarsi di un Regolamento Comunale che disciplini l'erogazione di contributi economici, di natura sia ordinaria che straordinaria per interventi socio-assistenziali volti a prevenire e fronteggiare situazioni di esclusione sociale tra cui rientra l'inserimento di minori appartenenti a nuclei disagiati nelle attività promosse dalle Associazioni sportive locali;

Ritenuto di dover dettare, nelle more dell'approvazione del suddetto Regolamento, le seguenti direttive al Responsabile del I Settore in merito all'erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive locali iscritte all'Albo comunale delle Associazioni che inseriscono minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza:

- quantificare i contributi tenendo conto dei seguenti parametri: numero dei minori in condizioni di disagio inseriti e frequentanti; importo complessivo delle spese che l'Associazione ha sostenuto per i minori per consentire l'espletamento dell'attività sportiva;
- la rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Associazione beneficiaria del contributo dovrà essere riferita all'ammontare delle spese dichiarate e utilizzate come parametro per la quantificazione del contributo;
- le eventuali somme non utilizzate per l'erogazione di contributi potrà essere utilizzata per la realizzazione di iniziative socializzanti di inclusione sociale a favore di minori;

Richiamato l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30/07/2010 n. 122, che pone un divieto alla pubblica amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni nell'anno 2011 e seguenti.

Atteso che la Corte dei Conti Sardegna, con deliberazione n. 75/2011/PAR del 14/09/2011 ritiene che il divieto di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 è operante per le sponsorizzazioni aventi finalità di segnalazione ai cittadini della presenza dell'Ente così da promuoverne l'immagine, mentre deve ritenersi ammessa la contribuzione rientrante nei compiti istituzionali dell'ente concedente e svolte nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale.

Dato atto che per le iniziative incluse nella richiesta di intervento economico non trovano applicazione ai vincoli di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010.

Visto inoltre il parere 21/03/2013, n. 89 della Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, nel quale la Sezione osserva che dal divieto di erogazione di contributi di cui all'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012 "risulta esclusa l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della comunità amministrata, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo

ACQUISITI i seguenti preventivi pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 121 del 2.10.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore, Giuseppe Lutz, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 121 del 2.10.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

All'unanimità;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di destinare, per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive aventi sede legale in questo Comune, iscritte all'Albo comunale delle Associazioni che operano nell'ambito locale a favore dei minori appartenenti a nuclei familiari in stato di disagio economico e sociale e per prevenire le devianze giovanili, le risorse pari a € 7.000,00 disponibili al capitolo 10161/384/2017, Titolo 1, Missione 12, Programma 1;

di dettare, nelle more dell'approvazione del Regolamento che disciplini l'erogazione di contributi economici, di natura sia ordinaria che straordinaria per interventi socio-assistenziali volti a prevenire e fronteggiare situazioni di esclusione sociale, le seguenti direttive al Responsabile del I Settore in merito all'erogazione di contributi a favore delle associazioni sportive locali iscritte all'Albo comunale delle Associazioni che inseriscono minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza:

- quantificare i contributi tenendo conto dei seguenti parametri: numero dei minori in condizioni di disagio inseriti e frequentanti; importo complessivo delle spese che l'Associazione ha sostenuto per i minori per consentire l'espletamento dell'attività sportiva;
- la rendicontazione delle spese sostenute da parte dell'Associazione beneficiaria del contributo dovrà essere riferita all'ammontare delle spese dichiarate e utilizzate come parametro per la quantificazione del contributo;
- le eventuali somme non utilizzate per l'erogazione di contributi potrà essere utilizzata per la realizzazione di iniziative socializzanti di inclusione sociale a favore di minori;

di demandare al Responsabile del 1° Settore gli adempimenti gestionali per l'erogazione dei contributi con le risorse disponibili sul cap. 10161/384/2017, Titolo 1, Missione 12, Programma 1;

Il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Del I Settore
F.To Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 27/10/2017 al 11/11/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **27/10/2017** al **11/11/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu